Luglio 2026



Perimetro di applicazione della Legge Spazio

a cura di:

Avv. Raffaele Battaglini (LL.M.)

© Futura Law Firm S.t.a.r.l. S.B. 2023

INTRODUZIONE

L'esplorazione e l'utilizzo dello spazio extra-atmosferico hanno subìto, nel corso degli ultimi decenni, una trasformazione storica e giuridica, imponendo alle nazioni un cambio di paradigma.

Se alle origini della corsa allo spazio vigeva un modello guidato in via esclusiva dai governi, definito "State driven approach", l'avvento della moderna Space Economy e il moltiplicarsi degli attori privati hanno reso imprescindibile il passaggio a un approccio orientato al mercato e fondato su una rigorosa cornice normativa, noto come "Regulatory approach". In questo contesto di rapida espansione tecnologica e commerciale, si è resa evidente la necessità di aggiornare e integrare a livello nazionale il corpus iuris spatialis internazionale le cui fondamenta risalgono ai Trattati delle Nazioni Unite degli anni Sessanta.

La Legge 89/2025 rappresenta un traguardo per l'ordinamento italiano, configurandosi come il punto di arrivo di un lungo percorso volto a colmare un preesistente vuoto normativo. Il testo fornisce al Paese una regolamentazione delle attività spaziali, rispondendo all'urgenza di garantire certezza del diritto agli operatori economici in un ecosistema in cui i capitali privati hanno assunto un peso determinante. Regolamentando l'accesso allo spazio, la legge si pone il duplice obiettivo di accrescere la competitività nazionale e di tutelare gli interessi geopolitici, economici e di sicurezza della Repubblica Italiana.

Questo documento non è e non può essere considerato una consulenza legale, fiscale o di investimento. La finalità è puramente informativa e formativa.

1. Le attività spaziali

In primo luogo, occorre definire con esattezza il perimetro materiale della legge, ovvero cosa costituisca formalmente un'attività spaziale: l'articolo 2 della Legge 89/2025 fornisce una catalogazione estesa che abbraccia operazioni tradizionali e di nuova frontiera.

1. **Operazioni tradizionali e smaltimento in orbita** Il primo gruppo di attività comprende il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali. A queste operazioni storiche, il legislatore aggiunge esplicitamente lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti.

2. **Servizi, assemblaggio e manifattura extraterrestre** Una seconda categoria annovera i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti. Il testo include inoltre la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti.

3. **Sfruttamento delle risorse celesti** Il perimetro normativo si estende all'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti,. La legge precisa che tali operazioni devono avvenire in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale.

4. **Volo umano e permanenza nello spazio** Sono esplicitamente ricompresi il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti.

5. **Piattaforme stratosferiche e razzi sonda** Il legislatore include testualmente anche le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda.

6. **La clausola di chiusura** Infine, la legge adotta una clausola di chiusura "aperta", assoggettando alla normativa ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti dagli operatori cui si applica la legge stessa. Questa clausola dimostra la volontà del legislatore di creare un testo capace di accogliere gli sviluppi tecnologici o commerciali dei prossimi decenni.

All'interno di questo vasto perimetro di applicazione, si inserisce il tema dei voli suborbitali, considerati la nuova promessa per lo sfruttamento commerciale dello spazio.

La formulazione dell'articolo 2 della Legge 89/2025 non ne contiene menzione esplicita ma il Dossier parlamentare di analisi del testo fornisce una chiave interpretativa che potrebbe colmare questa potenziale lacuna: i voli che superano la soglia convenzionale dello spazio (la cosiddetta "Linea di Karman", situata a 100 km di altezza sul livello del mare) senza raggiungere la velocità necessaria per restare in orbita si potrebbero considerare inclusi nella definizione generale. Tuttavia, ciò non esclude un potenziale conflitto di qualificazione giuridica tra “aeromobile” e “oggetto spaziale” con applicazione concorrente della normativa aeronautica nazionale per le fasi di decollo e atterraggio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il perimetro di giurisdizione delineato dalla Legge 89/2025 si fonda su una rigorosa architettura a "doppio binario", codificata nell'articolo 3 del testo normativo.

Il primo pilastro è rappresentato dal principio di stretta territorialità: la legge si applica in modo incondizionato a tutte le attività spaziali condotte all'interno del territorio italiano. In questo specifico contesto, il legislatore ha scelto di non operare alcuna distinzione soggettiva basata sulla provenienza geografica o sull'inquadramento giuridico dei soggetti coinvolti; di conseguenza, l'obbligo di sottostare alle disposizioni nazionali ricade su operatori di qualsiasi nazionalità.

Il secondo pilastro espande la sovranità normativa oltre i confini fisici dello Stato attraverso un meccanismo di efficacia extraterritoriale per gli attori domestici: la legge stabilisce che le sue disposizioni si applichino alle attività spaziali condotte al di fuori del territorio italiano da parte di operatori nazionali.

Questa proiezione extraterritoriale costituisce il necessario adempimento di un vincolo pattizio internazionale preesistente. Il Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico (Outer Space Treaty) del 1967, all'articolo VI, sancisce che gli Stati portano la responsabilità internazionale per le attività nazionali condotte nello spazio, indipendentemente dal fatto che a condurle siano enti governativi o soggetti privati non governativi. Tale trattato impone allo Stato membro di assoggettare dette attività ad "autorizzazione e alla continua supervisione". Considerando che, in base all'articolo VII del medesimo Trattato e dalla successiva Convenzione del 1972, sussiste anche la responsabilità dello Stato di lancio, estendendere la giurisdizione Italiana agli operatori italiani operanti all'estero permette all'Italia di monitorare i propri cittadini e di tutelarsi preventivamente da responsabilità diplomatiche e patrimoniali.

Il punto di caduta operativo di questo duplice perimetro giurisdizionale si concretizza nell'obbligo, per gli operatori spaziali, di conseguire una specifica autorizzazione. In piena aderenza all'approccio "Regulatory" orientato alle esigenze del mercato della Space Economy, L'articolo 4, comma 2, introduce infatti una flessibilità amministrativa stabilendo che l'autorizzazione non debba necessariamente limitarsi a un singolo atto, ma possa avere ad oggetto più attività dello stesso tipo o attività di tipo diverso ma tra loro interconnesse.

La legge prevede due meccanismi di armonizzazione internazionale. In primis, l'articolo 4, comma 4, contempla una deroga totale: le disposizioni autorizzatorie interne non si applicano se l'attività spaziale è condotta sulla base di un'autorizzazione già rilasciata da uno Stato estero, a condizione che questa sia espressamente riconosciuta dall'Italia in virtù di un trattato internazionale.

Qualora non vi sia un trattato a monte, interviene un secondo meccanismo, basato sul mutuo riconoscimento amministrativo previsto dal comma 5 dell'articolo 4. L'operatore può presentare domanda per far sì che l'Autorità responsabile italiana sostituisca

l'autorizzazione nazionale riconoscendo formalmente quella rilasciata dallo Stato estero, purché fondata su criteri equivalenti a quelli stringenti imposti dalla legge italiana. Per incentivare le imprese in questo iter di riconoscimento senza gravarle di oneri sproporzionati, la norma dimezza i pesi economici, prevedendo che il contributo istruttorio non possa superare il 50% di quello standard, e impone alla Pubblica Amministrazione una tempistica certa e accelerata, obbligandola a concludere l'intero procedimento entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Esclusioni strategiche

Il legislatore italiano, nel definire l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della Legge 89/2025, ha voluto bilanciare la spinta verso la liberalizzazione commerciale della Space Economy con la tutela degli interessi dello Stato.

A tal fine, l'architettura normativa della legge delinea una "zona di esclusione": l'apparato militare e di *intelligence* civile e militare. Tale scelta sistematica riflette la presa d'atto che lo spazio extra-atmosferico non costituisce meramente un mercato, ma rappresenta un vero e proprio "crocevia strategico" di natura geopolitica e militare. Non a caso, a livello internazionale, lo spazio è stato ufficialmente riconosciuto dai leader della NATO quale "quinto dominio operativo" dell'Alleanza (dopo terra, mare, aria e cyber).

Il primo pilastro di questa deroga istituzionale riguarda il Ministero della difesa. L'articolo 28, comma 1, lettera a) della Legge 89/2025 stabilisce che le disposizioni in materia di economia dello spazio non trovano applicazione per le attività spaziali, e per quelle ad esse direttamente correlate, condotte direttamente da tale dicastero. Il legislatore ha esteso l'ambito dell'esclusione anche alle fasi di predisposizione e approntamento delle capacità spaziali. La ratio giuridica di tale esenzione risiede nella necessità di assicurare adeguati e imprescindibili livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare. L'ordinamento militare italiano, del resto, ha già sviluppato una propria complessa architettura di comando per la protezione e la difesa degli assetti spaziali nazionali, culminata con la costituzione, nel 2020, del Comando Operativo Spaziale (COS).

Il secondo pilastro dell'area di esclusione attiene al comparto dell'informazione per la sicurezza. L'articolo 28, comma 1, lettera b), esenta dall'ambito di applicazione della legge le attività condotte da istituti quali il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

4. Perimetro normativo e innovazione

Il provvedimento è stato concepito con un'ampiezza d'azione specificamente tarata per attrarre capitali e favorire l'innovazione tecnologica, ponendo una peculiare attenzione al tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up innovative.

Il primo e fondamentale strumento attraverso cui la legge adatta il proprio raggio d'azione alle dimensioni e alla natura degli operatori risiede nella declinazione flessibile dei requisiti soggettivi.

L'articolo 6, nell'imporre una "adeguata solidità finanziaria" commisurata ai rischi associati alla missione e alla dimensione aziendale, introduce una deroga per le realtà emergenti. Per le start-up, le microimprese e le PMI, la solidità non viene valutata esclusivamente sui tradizionali e rigidi parametri di bilancio, ma ammette espressamente come garanzia la presenza di investitori istituzionali (come i fondi di venture capital), il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti. Questa impostazione legislativa permette di valutare un'impresa non solo per la sua capitalizzazione attuale, ma per il suo potenziale di sviluppo futuro.

Inoltre, l'articolo 21 della legge fissa un massimale standard per la copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro. Tuttavia, il legislatore prevede un meccanismo di declassamento proporzionale al rischio: per gli operatori qualificati come start-up innovative o per chi persegue esclusive finalità di ricerca, il massimale minimo viene abbattuto a 20 milioni di euro. Abbassare la barriera assicurativa significa evitare che il perimetro della legge si cristallizzi in un oligopolio riservato in via esclusiva ai colossi aerospaziali, consentendo invece alle piccole realtà di competere in un ecosistema altrimenti inaccessibile.

Nell’ambito della contrattualistica pubblica, il legislatore ha istituito una quota di riserva obbligatoria, imponendo che negli appalti non suddivisi in lotti il bando di gara debba riservare, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10% del valore del contratto a start-up innovative o PMI, derogabile solo provando l'assenza sul mercato di imprese idonee.

Inoltre, la stazione appaltante è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto e ad aumentare l'anticipazione contrattuale del prezzo dal tipico 20% al 40% da versare entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

5. Geopolitica e Sicurezza

Il legislatore italiano chiarisce la natura del dominio in cui si va ad operare, definendo l'accesso allo spazio extra-atmosferico quale “crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari”.

Lo spazio, quindi, rappresenta un'estensione diretta della sovranità e della sicurezza nazionale, confermando il principio per cui nessuna attività commerciale in orbita può considerarsi veramente apolitica.

Il primo dispositivo giuridico attraverso cui lo Stato fa valere questo limite è il potere di veto in sede autorizzativa ogniqualvolta l'attività spaziale minacci gli interessi primari della Nazione. Nello specifico, il legislatore non si limita a tutelare le infrastrutture critiche materiali, immateriali e la sicurezza cibernetica, ma introduce un filtro geopolitico): l'autorizzazione è negata qualora sussistano legami tra l'operatore spaziale e Stati o territori terzi che non si conformano ai principi di democrazia e dello Stato di diritto, o che minacciano la pace e la sicurezza internazionali. Un operatore privato, pur possedendo i migliori requisiti tecnici e finanziari, si vedrà precluso l'accesso allo spazio se i suoi capitali o le sue partnership sono riconducibili a nazioni considerate ostili.

Inoltre, l'articolo 28, comma 2, reca una clausola di salvaguardia che fa salva l'applicazione della disciplina dei poteri speciali, il cosiddetto Golden Power (D.L. 21/2012), sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale e delle comunicazioni. Attraverso questo richiamo sistematico, il potere di veto dello Stato italiano si esprime in modo strutturale: il Governo mantiene la facoltà di opporsi all'acquisto di partecipazioni strategiche da parte di entità estere o di imporre specifici impegni e condizioni sulle operazioni societarie.

6. CONCLUSIONI

La Legge 89/2025 si configura come uno strumento di politica industriale da cui emerge:

- da un lato, una barriera a tutela della Repubblica con l'istituzione di zone di esclusione per le attività del Ministero della Difesa e per gli organismi di informazione per la sicurezza e con un potere di veto in sede autorizzativa capace di bloccare le ingerenze da parte di attori geopolitici o Stati ostili;
- dall'altro lato, un perimetro espansivo per il libero mercato con facilitazione (quantomeno teoriche) per start-up e PMI.

La vera sfida di questa legge risiede nella vocazione al futuro in quanto il legislatore ha cercato di predisporre le basi giuridiche per governare sfide tecnologiche che raggiungeranno la piena maturità solo nei prossimi decenni. Infatti, il perimetro materiale include le nuove frontiere della Space Economy quali rimozione dei detriti spaziali, assemblaggio di stazioni e manifattura in orbita, nonché le attività di esplorazione ed estrazione

Per approfondire: il podcast **Next Legal** su Spotify



puntata 166



puntata 168



puntata 170



puntata 178

e la monografia



giugno 2026

Autore



Raffaele Battaglini

CEO

Si occupa abitualmente di operazioni M&A e contrattualistica con attenzione al mondo delle start-up e delle nuove tecnologie, in particolare tecnologia blockchain e intelligenza artificiale.

Futura Law Firm S.t.a.r.l. S.B.
Via Davide Bertolotti n. 7
10121 **Torino** | +39 011 08 66 155
info@futura.legal | **futura.legal**